



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2014
(OR. en)**

10376/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0153 (NLE)**

**WTO 178
COLAC 28
SERVICES 34
COMER 152**

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 26 maggio 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 295 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 295 final.

All.: COM(2014) 295 final



Bruxelles, 26.5.2014
COM(2014) 295 final

2014/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato il 26 giugno 2012 ed è applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013 con il Perù e dal 1° agosto 2013 con la Colombia.

L'articolo 103 dell'accordo prevede l'istituzione di un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), che garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo commerciale, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, e che esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.

L'allegato progetto di decisione del Consiglio rappresenta la proposta di un atto giuridico che approva la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato SPS per l'adozione del suo regolamento interno.

2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Il regolamento interno del sottocomitato SPS è già stato discusso con la Colombia e il Perù ed è stato oggetto di un accordo preliminare nel quadro della preparazione della prima riunione del sottocomitato SPS per l'applicazione dell'accordo commerciale. Tale regolamento interno dovrebbe ora essere sottoposto alle procedure interne delle parti per l'accordo definitivo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato SPS istituito dall'accordo commerciale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato il 26 giugno 2012.
- (3) A norma del suo articolo 330, paragrafo 3, l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013 e con la Colombia dal 1° agosto 2013, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'articolo 103 dell'accordo prevede l'istituzione di un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), che garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo commerciale, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, e che esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.
- (5) È opportuno che l'Unione definisca la posizione da assumere in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), istituito dall'accordo commerciale tra

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione del Consiglio.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente